

Co.Re.Com. Cal/Rep

DELIBERAZIONE N. 21 18 APRILE 2019

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - Tipolitografia Lxxxx c/ Tim- Telecom Italia XXXX /Fastweb XXXX – utenze nn. 0985XXXXX – 0985/XXX – 0985/XXXX- 0985/XXXX- 0985/XXXXX -.

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 18 aprile 2019, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Rotta Dott. Giuseppe	Presidente
Cileone Av. Massimiliano	Vicepresidente
Santacroce Av. Frank Mario	Segretario

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481, *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

la legge 31 luglio 1997, n. 249, *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, *"Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom"* e succ. modif. ed int.;

l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria, in data 19/21 dicembre 2017;
la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons. del 19 aprile 2007, *"Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti"*, di seguito "Regolamento";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori", di seguito "Regolamento indennizzi";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

VISTA l'istanza, acquisita al prot. n. 24607 del 29 maggio 2018, con cui la ricorrente in oggetto ha chiesto l'intervento di questo Co.Re.Com. per la definizione della controversia in essere con le Società in epigrafe, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento (Allegato A) della delibera n. 173/07/Cons, di seguito "Regolamento";

VISTA la nota del 5 giugno, prot. n. 25895, con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della predetta controversia;

VISTE le memorie difensive e gli allegati prodotti, a mezzo e-mail, dalle Società resistenti, nel termine di cui all'art. 16, comma 2, del Regolamento;

VISTO il verbale dell'udienza di discussione del 5 novembre 2018;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante ha presentato l'istanza di definizione, lamentando principalmente la ritardata migrazione (scenario Fastweb donating/Tim- Telecom Italia *Recipient*), delle utenze telefoniche 0985/421XX e 0985/439XX. In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, ha rappresentato che:

1. il 23 agosto 2016 un operatore telefonico le ha proposto il rientro in Tim Telecom Italia, con l'offerta denominata "Tutto 2 Canali";
2. il 24 ottobre 2016 (dopo 56 giorni dalla richiesta), si presentava un tecnico della società Tim- Telecom, spiegandole che avrebbe "provveduto a migrare solo il servizio voce", e che per l'attivazione del servizio sarebbero passati parecchi giorni;
3. subito dopo l'intervento del tecnico è iniziato il malfunzionamento del servizio voce - in entrata - , delle utenze 0985/42XXX e 0985/43XXX, per cui, immediatamente, provvedeva ad inviare un reclamo, tramite fax, ad entrambi gli operatori coinvolti nel processo di migrazione, a cui hanno fatto seguito altri reclami telefonici (numero di pratica 4850811), effettuati il 25, 26, 27 e 28 Ottobre 2016, senza alcun riscontro in merito;
4. l'operatore Fastweb (donating), più volte interpellato in merito al processo di migrazione, "ha affermato di non essere più nella disponibilità dell'utenza, la quale era stata rilasciata nella data concordata 24 ottobre 2016" ;
5. il 4 novembre 2016 è stato attivato il servizio ADSL. Ciò nonostante il servizio voce delle utenze sopra specificate continuava ad essere isolato, "per problemi in centrale non meglio specificati" ;
6. ha continuato a inviare parecchi reclami il 4, il 7, l'8 e il 9 novembre 2016, specificando che il 7 novembre ha inviato un telegramma di reclamo e il 24 novembre 2016 un nuovo reclamo, trasmesso a mezzo PEC;
7. il 28 novembre ha presentato denuncia all'AGCOM, nei confronti dell'operatore Tim- Telecom Italia;
8. il 29 novembre 2016, l'operatore Telecom ha attivato solo la numerazione 0985/421XX;
9. il 16 dicembre 2016 è stato inviato reclamo ad entrambi gli operatori, trasmesso a mezzo fax. Successivamente, il 7 febbraio 2017 è stato inviato un ulteriore reclamo all'operatore Tim- Telecom, trasmesso sia a mezzo fax sia a mezzo Racc. A/R, tutti rimasti inevasi;

10. l'utenza 0985/439XX non è stata ancora attivata, nonostante i numerosi reclami, per cui teme che dopo oltre 10 anni di possesso, la numerazione si possa perdere;
11. nell'elenco telefonico del 2018- 2019, l'operatore Tim- Telecom ha omesso di inserire la numerazione principale, ossia lo 0985/421XX, inserendo solamente la numerazione 0985/439XX, che si è persa, nonché altre numerazioni che non appartengono all'attività commerciale dell'istante;
12. il 19 dicembre 2017 *"l'ADSL viene completamente isolata senza alcun preavviso"*. In pari data, è stato inviato un reclamo all'operatore Tim- Telecom, riscontrato da quest'ultimo il 23 dicembre 2017;

In base a tali premesse, l'utente ha chiesto:

- a) "il rimborso di quanto pagato nonostante l'omessa erogazione dei servizi per un importo di euro 500,00";
- b) "l'indennizzo per la ritardata attivazione del servizio ADSL", per un totale di euro 1.095,00;
- c) "l'indennizzo per la ritardata attivazione del servizio fonia", per un totale di euro 1.470,00;
- d) "l'indennizzo per mancato rispetto degli oneri informativi";
- e) "l'indennizzo per il malfunzionamento del servizio voce riferito all'utenza 0985/421XX";
- f) "l'indennizzo per il malfunzionamento del servizio voce riferito all'utenza 0985/439XX";
- g) "l'indennizzo per la sospensione del servizio voce riferito all'utenza 0985/421XX";
- h) "l'indennizzo per cessazione servizio voce riferito all'utenza 0985/439XX"
- i) "l'indennizzo per sospensione del servizio ADSL";
- j) "l'indennizzo per ritardata portabilità del numero";
- k) "l'indennizzo per attivazione di servizi non richiesti";
- l) "l'indennizzo per perdita della numerazione 0985/439XX";
- m) "l'indennizzo per omessa o errata indicazione negli elenchi telefonici pubblici, relativo agli anni 2018 e 2019", per un totale di euro 1.600,00";
- n) "l'indennizzo per mancata risposta ai reclami aventi ad oggetto il malfunzionamento del servizio voce (0985/421XX – 0985/439XX), per un totale di euro 300,00;
- o) "l'indennizzo per mancata risposta ai reclami aventi ad oggetto la disattivazione del numero aggiuntivo 0985/439XX", per un totale di euro 300,00;
- p) "l'indennizzo per la mancata risposta ai reclami aventi ad oggetto la disattivazione del servizio ADSL", per un totale di euro 300,00;
- q) le spese di procedura.

Le contestazioni mosse dalla ricorrente sono state oggetto di due distinte istanze di conciliazione, per le quali è stato esperito infruttuosamente il tentativo obbligatorio di conciliazione, rispettivamente il 19 aprile 2018 (nei confronti dell'operatore Fastweb) e il 16 maggio 2018 (nei confronti di Tim – Telecom Italia).

13. La posizione degli operatori

L'operatore Tim- Telecom il 28 giugno 2018, nel rispetto dei termini procedurali, ha fatto pervenire una propria memoria difensiva, con allegata documentazione.

Nel merito ha rilevato l'infondatezza delle doglianze sollevate dall'istanza, poiché dalle verifiche eseguite in CRM non risulta alcuna anomalia e/o disservizio. Nello specifico, ha rappresentato che:

- 1) Il 25 agosto 2016 è stata acquisita richiesta di rientro in Tim- Telecom per l'utenza 0985/421XX;
- 2) Il 19 settembre 2016 è stato emesso l'OL per il rientro dell'utenza principale DN1 (0985/421XX), fissando la DAC per il 24 ottobre 2016. In tale data, l'istante ha rifiutato l'attivazione della linea. Questo rifiuto ha determinato l'annullamento dell'ordine di lavorazione, per cui il ritardo nell'espletamento della procedura non è imputabile all'operatore, bensì a questa rinuncia. In seguito a contatti telefonici con l'istante, la procedura di rientro si espletava il 4 novembre 2016, relativamente al servizio ADSL e il 29 novembre 2016, relativamente al servizio fonia, con profilo commerciale "linea valore + ISDN – ISDN Acc. Base multinumero affari";
- 3) Il mantenimento del secondo numero aggiuntivo (0985/439XX) deve essere comunicato dall'OLO *doneting*, di conseguenza il mancato adempimento di questi ha impedito la configurazione della predetta

numerazione nei tempi dovuti. Di tutto ciò è stato informato l'istante, con nota del 21 aprile 2017, prot. n. C17347683;

- 4) I disservizi lamentati sono stati ripristinati entro i termini previsti dalle Condizioni Generali di contratto, come indicato nella nota del 23 dicembre 2017, prot. n. C18996037, di riscontro alla segnalazione del 19 dicembre 2017;
- 5) l'istanza *de qua* risulta priva di elementi probanti necessari ad avvalorare le doglianze lamentate;
- 6) il servizio ADSL, pur essendo attivo, non è stato fatturato fino al 19 dicembre 2017, per cui "l'assenza dei disservizi lamentati e della mancata prova degli stessi, nessun pregiudizio economico può ritenersi subito dall'istante";
- 7) il mancato inserimento dell'utenza 0985/421XX negli elenchi telefonici è dovuto all'assenza di consenso da parte dell'istante, manifestato attraverso la presentazione del modulo privacy;

Per quanto concerne, l'altro operatore, Fastweb, anche questi, in data 2 luglio 2018, nel rispetto dei termini del procedimento, ha inoltrato la memoria difensiva, con documentazione in allegato, rappresentando che:

- 1) si tratta di un contratto microimprese – DSL – WS – attivo dal mese di novembre 2011, con numerazioni 0985/421XX e 0985/439XX;
- 2) il 26 agosto 2016, l'istante ha fatto richiesta di migrazione verso l'operatore Tim- Telecom con DAC fissata per il 24 ottobre 2016;
- 3) tale DAC è stata rimodulata numerose volte dall'operatore Tim- Telecom, e la migrazione è stata espletata il 29 novembre 2016, con notifica di avvenuto espletamento il 30 novembre 2016, di conseguenza il contratto è stato disattivato lo stesso giorno;
- 4) il malfunzionamento lamentato fino alla data di espletamento della migrazione risulta privo di segnalazioni, inoltrate solo all'operatore Tim- Telecom;
- 5) nel periodo indicato dall'istante i servizi erano regolarmente funzionanti, come risulta dalle fatture allegate e, in particolare, dai consumi registrati nel mese di novembre 2016;

Per questi motivi, conclude sostenendo che l'istanza *de qua*, oltre che infondata nel merito, presenta profili di inammissibilità, poiché contiene richieste di indennizzo doppie.

In data 5 novembre 2018, questo Ufficio ha fissato un'udienza congiunta con entrambi gli operatori coinvolti, per acquisire elementi utili per la definizione della controversia. Nel corso dell'udienza di discussione, il rappresentante dell'utente ha insistito nelle richieste formulate nell'atto introduttivo. Dall'altra parte, i rappresentanti legali degli operatori hanno insistito nelle loro richieste per come formulate nelle memorie difensive.

Successivamente, questo Ufficio, al fine di approfondire la questione, relativamente alla numerazione aggiuntiva, ha richiesto, ai sensi dell'art. 18, della delibera 173/07/CONS, chiarimenti istruttori agli operatori coinvolti, con nota del 19 marzo 2016, trasmessa loro a mezzo e-mail.

Entrambi i gestori hanno risposto tempestivamente alla suddetta richiesta. Da una parte, l'operatore Tim- Telecom ha evidenziato che: "la linea principale 0985/421XX è stata riattivata in Tim il 29 novembre 2016, mentre i tentativi di migrazione inerenti l'aggiuntivo 0985/434XX risultano, invece, scartati dall'OLO Fastweb che si evidenzia, altresì, resta titolare della linea che è confermato essere aggiuntivo del principale. All'attivazione della linea principale 0985/421XX il sistema ha automaticamente generato altri numeri aggiuntivi (...) che, di fatto, hanno sostituito il 0985/439XXX ...". Dall'altra parte, l'operatore Fastweb, oltre a riportarsi integralmente alla propria memoria difensiva in atti, ha precisato che: "la richiesta di migrazione è giunta per le due numerazioni (...) le quali successivamente alle infinite rimodulazioni ricevute nell'espletamento della migrazione, migreranno in Telecom Italia ...", come si evince dalla schermata richiamata e già depositata.

14. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la fattispecie sottoposta al nostro esame riguarda principalmente la procedura di migrazione/rientro di due utenze, una principale e una aggiuntiva, in cui sono coinvolti l'operatore OLO *Donating* (Fastweb) e l'operatore *Recipient* (Tim – Telecom Italia).

Orbene, in materia di migrazione trova applicazione la delibera Agcom n. 274/07/CONS e ss.mm.ii. Detta delibera ha introdotto una procedura volta ad assicurare la concreta ed effettiva attuazione del diritto riconosciuto all'utente, di trasferire la propria utenza ad altro operatore, senza incertezze sui tempi di attivazione e con regole volte ad evitare che l'utente possa incorrere in eventuali sospensioni della linea durante l'espletamento della procedura di passaggio. Il provvedimento è stato emanato in attuazione di quanto stabilito dalla legge n. 40/2007.

L'art. 17, comma 2, dell'atto deliberativo sopra menzionato, stabilisce che in caso di trasferimento delle risorse di rete di accesso tra due operatori, i tempi di interruzione del servizio devono essere ridotti al minimo, anche tramite apposite procedure di sincronizzazione, con l'obiettivo di non recare disservizi all'utente. Si osserva, altresì, che tale disposto ribadisce principi già sanciti dal D. Lgs. 259/2003, "Codice delle Comunicazioni elettroniche", secondo cui i tempi di attivazione e di disattivazione del servizio costituiscono elementi che devono necessariamente far parte del contenuto minimo del contratto sottoscritto tra utente ed operatore (art. 70, comma 1, lett. b)

Poiché, gli operatori devono fornire i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente e normativamente previsto, anche sotto il profilo temporale, qualora l'utente lamenti l'inadempimento o il ritardo rispetto alla richiesta di migrazione della propria utenza, verso altro gestore, gli operatori coinvolti, per escludere la loro responsabilità devono dimostrare che i fatti oggetto di doglianza sono stati determinati da circostanze a loro non imputabili, ovvero da problematiche tecniche non causate da colpa degli stessi.

Per di più, il gestore, al quale viene trasmessa richiesta di portabilità, deve anche fornire la prova di aver adeguatamente informato l'utente delle difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione, in quanto questi deve essere messo al corrente quanto accaduto.

Delineato il vigente quadro normativo e regolamentare, venendo al caso che ci occupa, dalla disamina della documentazione in atti risulta evidente che la richiesta di migrazione dell'utenza 0985/421XX e del relativo numero aggiuntivo da Fastweb a Tim Telecom non è stata correttamente gestita dagli operatori coinvolti, e la procedura non si è conclusa nei termini previsti dalle citate norme.

Dalla memoria difensiva e dai chiarimenti istruttori forniti dall'operatore Fastweb è emerso che: *"... si tratta di un contratto microimprese DSL-WS, attivo dal novembre 2011, con numerazioni portate 0985/421XX e 0985/439XX. Con riferimento alla migrazione verso Telecom, in data 26 agosto 2016 avvia richiesta di migrazione con DAC fissata al 24 ottobre 2016. La DAC viene rimodulata da Telecom Italia numerose volte fino a che la migrazione viene espletata in data 29 novembre 2016, con notifica di avvenuto espletamento del 30 novembre 2016 (...) il contratto viene disattivato lo stesso giorno"*.

Dall'altra parte, l'operatore Tim- Telecom nella memoria difensiva ha evidenziato che il servizio fonia del DN1 0985/421XX è stato attivato il 29 novembre 2016, con profilo commerciale Linea Valore + ISDN Acc. Base multinumero affari. Successivamente, in seguito alla richiesta istruttoria, questi ha precisato che: *"... i tentativi di migrazione inerenti l'aggiuntivo 0985/434XX risultano, invece, scartati dall'OLO Fastweb che resta titolare della linea che è confermato essere aggiuntivo del principale"*. Per di più, ha precisato che: *"all'attivazione in Tim della numerazione principale 0985/421XX il sistema ha automaticamente generato altri numeri aggiuntivi ... che di fatto hanno sostituito il 0985/439XX"*.

A causa di tutto ciò, l'operatore Tim- Telecom, relativamente alla numerazione principale (0985/421XX - DN1) ha attivato il 4 novembre il servizio ADSL e il 29 novembre 2016 il servizio voce, con profilo commerciale - linea valore + ISDN - ISDN Acc. Base multinumero affari - .

Lo stesso ha sottolineato che il ritardato espletamento della procedura di rientro è da imputare all'istante, avendo quest'ultimo rifiutato l'intervento dei tecnici il 24 ottobre 2016.

Per quanto concerne, invece, la numerazione aggiuntiva 0985/439XX, ha sostenuto che *"il mantenimento delle numerazioni assegnate agli accessi secondari deve essere comunicato a Telecom Italia dal precedente gestore telefonico"*, evidenziando che, nel caso *de quo*, tale adempimento non è stato eseguito dall'operatore donating (Fastweb), per questa ragione, la configurazione della numerazione aggiuntiva non è avvenuta entro i termini contrattuali. Di tutto ciò, è stata data comunicazione all'odierno istante con nota del 21 aprile 2017, prot. n. C17347683,.

Per tutto quanto sopra, si ritiene che l'operatore Tim - Telecom in qualità di operatore *recipient*, avrebbe dovuto tempestivamente avviare la procedura di rientro, concordando con l'istante la data certa di attivazione dell'utenza e/o informare il cliente, in ossequio ai fondamentali principi di correttezza e trasparenza professionale, dei motivi del ritardo e dei tempi di esecuzione della procedura. Dall'esame della documentazione in atti è invece emerso che la DAC, della numerazione principale (DN1), è stata rimodulata parecchie volte, e che l'attivazione dei servizi ADSL e voce è avvenuta, rispettivamente il 4 novembre e il 29 novembre 2016. Per di più, lo stesso non ha fornito alcun elemento probatorio in merito al presunto rifiuto dell'istante.

Per tali ragioni, affiora la responsabilità dell'operatore Tim - Telecom, che ha processato in ritardo la richiesta di rientro dell'istante (DN1, numerazione principale) e, per l'effetto, si accoglie la domanda di indennizzo. Quindi, l'operatore dovrà corrispondergli l'indennizzo di cui all'art. 6, comma 1, del Regolamento in materia di indennizzi, Allegato A), delibera n. 73/11/CONS. Tale parametro deve essere computato in misura pari al doppio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, del sopra citato regolamento, attesa la natura "business" dell'utenza interessata

Ravvisato, dunque, l'inadempimento contrattuale dell'operatore, con riferimento al periodo indennizzabile, si ritiene di individuare il *dies a quo* nel giorno 24 ottobre 2016 (DAC) e il *dies ad quem* nel giorno 4 novembre 2016 (data del rientro del servizio ADSL) e nel giorno 29 novembre 2016 (data di rientro del servizio voce), per un totale di euro 490,00 (quattrocentonovanta/00).

Per quanto concerne, invece, il mancato rientro della numerazione aggiuntiva, vista la contraddittorietà della documentazione prodotta dalle parti resistenti, si ritiene che in questo caso sussista un concorso di colpa di entrambi gli operatori coinvolti. Pertanto, accertata la loro responsabilità, questi sono tenuti a corrispondere all'istante, anche per il mancato rientro della numerazione aggiuntiva l'indennizzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 12, comma 2, del Regolamento di cui sopra.

Con riferimento al periodo indennizzabile, si ritiene di individuare il *dies a quo* nel giorno 29 novembre 2016 (data di rientro della numerazione principale) e il *dies ad quem* nel giorno 29 maggio 2018 (data di presentazione dell'istanza di definizione) per un totale di 5.470,00 (cinquemilaquattrocentosettanta/00).

Tale somma dovrà essere corrisposta dalle società resistenti, in parti uguali.

Non trova invece accoglimento la richiesta di indennizzo per malfunzionamento, poiché l'operatore ha provato di aver ripristinato i servizi entro il termine contrattuale, come descritto nella nota del 23 dicembre 2017, prot. n. C18996037.

Parimenti, non trova accoglimento la richiesta di indennizzo per il mancato inserimento della numerazione 0985/421XX negli elenchi telefonici, giacché l'operatore ha provato, attraverso la produzione del modulo privacy, che è stata una scelta dell'istante, avendo questi negato il consenso.

Analogamente, non trova accoglimento la richiesta di indennizzo per mancata risposta ai reclami, poiché da tutta la documentazione in atti, prodotta sia dall'istante sia dall'operatore -Tim -Telecom Italia - , è emerso chiaramente che quest'ultimo ha dialogato con l'istante, sia pure in modo non esaustivo.

Ne consegue, il rigetto delle altre richieste formulate dall'istante.

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del *Regolamento*, l'importo di euro 100,00 (cento/00) a carico di entrambi i gestori in questione, nella misura del 50% in capo a ciascuno di essi, considerato che il tentativo di conciliazione promosso dall'istante, si è concluso con un verbale di mancata conciliazione e che attesa la fondatezza parziale della domanda, questi è stato onerato di ulteriori spese, compresa l'assistenza legale per presenziare alle udienze di primo e secondo grado, davanti a questo Co.Re.Com..

Tale somma dovrà essere corrisposta dalle società resistenti, in parti uguali.

Per tutto quanto sopra esposto

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti; Udito il Presidente, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

L'accoglimento parziale dell'istanze presentate dal LRPT della Lipolitografia L. , nei confronti delle società Tim-Telecomalia e Fastweb.

1. La società Tim –Telecom Italia S.p.A. è tenuta a liquidare , tramite assegno o bonifico bancario, in favore dell'istante, le seguenti somme:
 - a. Euro 490,00 (quattrocentonovanta/00) a titolo di indennizzo per il ritardato rientro del numero principale (DN1 -09857421XX), come descritto nella parte motiva, oltre gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
 - b. Euro 2.735,00 (duemilasettecentotrentacinque/00) per il mancato rientro della numerazione aggiuntiva (DN2 - 0985/439XX), oltre gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
 - c. Euro 50,00 (cinquanta/00) per le spese di procedura.
2. La società Fastweb S.p.A., è tenuta a corrispondere le seguenti somme:
 - a. Euro 2.735,00 (duemilasettecentotrentacinque/00) per il mancato rientro della numerazione aggiuntiva (DN2 - 0985/439XX), oltre gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
 - b. Euro 50,00 (cinquanta/00) per le spese di procedura.
3. Le predette società sono tenute a comunicare a questo Co.Re.Com. l'avvenuto adempimento alla presente delibera, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica della medesima;
- 1) Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
- 2) E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito;
- 3) Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del Co.Re.Com. e dell'Autorità (www.agcom.it).

Il Presidente

F.to Dott. Giuseppe Rotta

Il Segretario

F.to Avv. Frank Mario Santacroce

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Direttore

F.to Avv. Rosario Carnevale